

TRIBUNALE DI SANREMO

Il Presidente della Sezione Penale

Sanremo, 4 aprile 2012

PROTOCOLLO PER LE UDIENZE PENALI (dibattimentali e preliminari, escluso le direttissime)

Regole comuni alle udienze dibattimentali

Le udienze dibattimentali, sia nella sede centrale di Sanremo sia nella sezione distaccata di Ventimiglia, hanno inizio puntualmente alle ore 9. I giudici, i P.M. e i difensori si impegnano a rispettare tale orario.

L'udienza prosegue fino alla pausa eventualmente disposta, tra le ore 13 e le ore 14,30, per un tempo non inferiore a 30 minuti e non superiore ad un'ora. La pausa viene disposta dal giudice se ne ha necessità e, obbligatoriamente, se ne riceve richiesta anche da una sola parte (P.M. o difensore) o dal cancelliere d'udienza.

L'udienza termina non oltre le ore 17, salva l'eccezionale esigenza di terminare l'istruttoria in corso, di attendere che termini la discussione di una parte o di attendere la decisione del giudice in camera di consiglio.

I difensori, sia di fiducia sia d'ufficio, qualora non possano assicurare la loro presenza all'udienza, designano un sostituto. Inoltre, comunicano alla cancelleria tempestivamente, e cioè il prima possibile:

- il loro legittimo impedimento che comporti il rinvio dell'udienza;
- l'intervenuta rinuncia al mandato, in modo da consentire al giudice di nominare in tempo utile un difensore d'ufficio, onde evitare il rinvio dell'udienza;

Udienza di trattazione del Tribunale collegiale e monocratico

Almeno due giorni prima dell'udienza il giudice, qualora un singolo processo dovrà essere rinviato - per ragioni dipendenti dall'Ufficio - ne informa tutte le parti tramite la cancelleria, senza formalità, ad esempio a voce diretta, per via telefonica, fax o e-mail.

Qualora si rendesse necessario rinviare l'intera udienza, il prima possibile la cancelleria ne esporrà avviso sulla propria porta e ne darà comunicazione alle segreterie della Procura della Repubblica e del Consiglio dell'Ordine, che provvederanno ad avvisare rispettivamente i P.M. ed i difensori interessati. Si avrà cura tuttavia, da parte della cancelleria, di avvisare, sempre senza formalità, le persone coinvolte nei processi provenienti da altra provincia.

Nelle due situazioni che precedono (rinvio di un singolo processo o dell'intera udienza) le parti si impegnano comunque a partecipare all'udienza, al fine di ricevere la notifica della data di rinvio.

Vi sono due fasce orarie di fissazione dei processi: la prima alle ore 9, la seconda alle ore 11.

Nell'ambito di ciascuna fascia oraria il giudice segue tale ordine di chiamata: 1) processi che determinano il differimento del giudizio per problemi di notifiche; 2) processi di immediata definizione, ad es. per morte del reo, remissione di querela ecc.; 3) processi con detenuti; 4) processi con testimoni; 5) tutti gli altri.

Quando la trattazione di un processo si protrae oltre il previsto, rendendo necessario il differimento di altri processi, il giudice dispone con immediatezza i rinvii, anche sospendendo la trattazione del processo in corso.

Nei processi di una certa complessità: le parti, prima di iniziare la discussione, indicano al giudice la prevedibile durata dei loro interventi; il giudice indica alle parti la prevedibile durata della camera di consiglio.

- l'eventuale sopravvenuto stato di custodia cautelare p.a.c. dell'imputato, di cui siano a conoscenza, in modo da consentire l'emissione tempestiva dell'ordine di traduzione.

L'udienza si svolge in modo da rispettare la dignità e le esigenze delle parti processuali, del personale di cancelleria, nonché di ogni altra persona coinvolta nel processo.

Udienza cd. filtro del Tribunale in composizione monocratica

Ciascun magistrato della Sezione Penale tiene un'udienza cd. filtro al mese, nella quale si verifica la costituzione delle parti, si trattano le questioni preliminari, si depositano i documenti e si ammettono le prove.

Per tale udienza non sono citati testi, periti o consulenti tecnici, dunque non si assumono prove, con le seguenti eccezioni:

- nei processi con imputati detenuti si assumono le prove;
- sull'accordo delle parti, e col consenso del giudice, possono sentirsi testi eventualmente comparsi, soprattutto se trattasi di donne in stato di gravidanza, di persone portatrici di handicap, anziani o provenienti da altra provincia.

In detta udienza vengono fissati non più di 25 processi da citazione diretta e, se ve ne sono, non più di 4 processi provenienti dal G.U.P. (udienza preliminare) o dal G.I.P. (giudizio immediato).

I processi da citazione diretta sono fissati tutti per le ore 9, gli altri per le ore 10,30.

Nella trattazione viene data la precedenza ai processi che determinano il differimento del giudizio per problemi di notifiche e comunque a quelli di immediata definizione (ad es. per morte del reo, remissione di querela ecc.), subito dopo quelli con detenuti, poi gli altri.

Udienza Preliminare

L'udienza preliminare inizia di regola non oltre le ore 9,30. Il magistrato, nei quindici giorni del mese in cui è di turno quale G.I.P., può posticipare tale orario ma non oltre le ore 10.

I giudici, i P.M. e i difensori si impegnano a rispettare tali orari.

Per ciascun procedimento è fissato un orario proprio, in modo da evitare le inutili attese e assicurare un ordinato svolgimento dell'udienza.

Il giudice si impegna, nei limiti del possibile, a fissare un numero di procedimenti, tenuto conto della loro complessità, tale da poter concludere l'udienza entro le ore 14.

Il difensore deposita nella cancelleria, almeno due giorni prima dell'udienza, la richiesta di definizione del procedimento mediante rito abbreviato.

Qualora ciò non sia possibile e la richiesta venga presentata nel corso dell'udienza, il giudice, sentite le parti, decide se rinviare la discussione ad altra data.

Il difensore, almeno due giorni prima dell'udienza, comunica al giudice, anche informalmente o per il tramite della cancelleria, l'intenzione di chiedere in udienza l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.. Ove possibile, le parti si accordano prima dell'apertura dell'udienza e non davanti al giudice.

Il fascicolo del dibattimento è formato dal giudice, all'esito dell'udienza e nel contraddittorio delle parti, nel rispetto delle regole di cui all'art. 431 c.p.p..

La cancelleria trasmette senza ritardo il fascicolo del dibattimento alla cancelleria del tribunale ed il fascicolo del P.M. alla segreteria della Procura della Repubblica.

All'udienza si applicano poi le seguenti regole previste per l'udienza dibattimentale.

Almeno due giorni prima dell'udienza il giudice, qualora un singolo processo dovrà essere rinviato - per ragioni dipendenti dall'Ufficio - ne informa tutte le parti tramite la cancelleria, senza formalità, ad esempio a voce diretta, per via telefonica, fax o e-mail.

Qualora si rendesse necessario rinviare l'intera udienza, il prima possibile la cancelleria ne esporrà avviso sulla propria porta e ne darà comunicazione alle segreterie della Procura della Repubblica e

del Consiglio dell'Ordine, che provvederanno ad avvisare rispettivamente i P.M. ed i difensori interessati. Si avrà cura tuttavia, da parte della cancelleria, di avvisare, sempre senza formalità, le persone coinvolte nei processi provenienti da altra provincia.

Nelle due situazioni che precedono (rinvio di un singolo processo o dell'intera udienza) le parti si impegnano comunque a partecipare all'udienza, al fine di ricevere la notifica della data di rinvio.

I difensori, sia di fiducia sia d'ufficio, qualora non possano assicurare la loro presenza all'udienza, designano un sostituto. Inoltre, comunicano alla cancelleria tempestivamente, e cioè il prima possibile:

- il loro legittimo impedimento che comporti il rinvio dell'udienza;
- l'intervenuta rinuncia al mandato, in modo da consentire al giudice di nominare in tempo utile un difensore d'ufficio, onde evitare il rinvio dell'udienza;
- l'eventuale sopravvenuto stato di custodia cautelare p.a.c. dell'imputato, di cui siano a conoscenza, in modo da consentire l'emissione tempestiva dell'ordine di traduzione.

L'udienza si svolge in modo da rispettare la dignità e le esigenze delle parti processuali, del personale di cancelleria, nonché di ogni altra persona coinvolta nel processo.

Presidente del Tribunale
Dott.ssa Piera Panico

Procuratore della Repubblica
Dott. Roberto Cavallone

Presidente dell'Ordine degli Avvocati
Avv. Elvira Lombardi

Presidente della Sezione Penale
Dott. Eduardo Bracco

Direttore Amministrativo
Dott. Gianfranco Bogliolo

Presidente della Camera Penale
Avv. Lorenzo Rovere